

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1398-A)

*Urgenza*

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE PIASENTI)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 OTTOBRE 1965

Comunicata alla Presidenza il 4 febbraio 1966

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Francia per il regolamento di alcuni titoli di prestiti italiani, concluso a Parigi il 2 giugno 1964

ONOREVOLI SENATORI. — Il contenzioso italo-francese di cui questo disegno di legge presenta la risoluzione — sotto forma di accordo concluso a Parigi il 2 giugno 1964 — ha una storia complessa.

Da circa quindici anni infatti la « Associazione nazionale portatori francesi di titoli mobiliari » aveva sollevato la questione del pagamento degli interessi e del rimborso del capitale ai detentori francesi di titoli del debito pubblico italiano, per lo più di vecchissima data. Infatti, mentre tali operazioni si fanno in franchi francesi al cambio del giorno, si sarebbe voluto che queste si facessero sulla base della « clausola oro ». Tale pretesa, sollevata dalla predetta Associazione e sostenuta dalle autorità francesi, si basa sulle diciture stilate sui titoli e sulle cedole; diciture che risalgono ai tempi dell'Unione monetaria latina, quando vigeva perfetta parità fra moneta aurea e moneta cartacea, e fra la lira italiana ed il franco francese. Ma poichè tutti — o quasi — i Paesi del mondo, in conseguenza delle misure attuate dagli Stati Uniti d'America nel 1933 con il « Gold Act » hanno abbandonato la « clausola oro », la risposta italiana fu negativa.

Però il 29 aprile 1950 la Suprema Corte di cassazione si pronunciò nel senso che la « clausola oro » dovrebbe tornare ad esplicare tutti i suoi effetti. Le autorità francesi riproposero allora la questione al nostro Governo, ma il Consiglio di Stato, interpellato in base alle competenze esclusive assegnategli in sede giurisdizionale dalla legge 17 luglio 1910, n. 536, articolo 54, e testo unico 16 giugno 1924, n. 1054, articolo 24, n. 4, ebbe a pronunciarsi, per quanto riguarda i debiti amministrati dalla Direzione generale del debito pubblico, costituenti la parte più cospicua dei titoli di cui si tratta, in senso nettamente sfavorevole alle richieste francesi.

Si svolsero così altri incontri, si ebbero altri scambi di vedute — risultati vani — e il 14 gennaio 1955 l'Italia chiarì come la soluzione del problema avrebbe dovuto essere ricercata unicamente nel quadro delle compensazioni italo-francesi.

Ed infatti — come venne fatto osservare alle autorità francesi — altre questioni sono pendenti a vantaggio dell'Italia, come i vecchi conti dell'« Istcambi », i franchi depositati da cittadini italiani nell'occasione del cambio del franco, risarcimenti per automobili italiane requisite in Tunisia, cointeressenze italiane nelle attività minerarie (fosfati) del Marocco.

Su questa base, il 2 giugno 1964 è stato finalmente raggiunto un accordo soddisfacente; esso prevede un regolamento globale forfettario e definitivo mediante versamento, da parte italiana, di lire 895 milioni di lire, equivalente a 7 milioni di « nuovi franchi ».

La somma, che viene prelevata dai fondi di cui alla legge 23 ottobre 1961, n. 1148, dovrà essere utilizzata, secondo le condizioni e le modalità fissate nello stesso accordo, per il pagamento di tutti i titoli censiti in Francia nel 1953, o anche quotati sui mercati ufficiali delle Borse di Francia prima della sospensione della loro quotazione disposta da quelle autorità.

L'accordo pare al relatore opportuno e conveniente anche sotto un profilo finanziario; non va dimenticato infatti come le richieste iniziali di parte francese raggiunsero la somma di lire 10 miliardi 374 milioni; ad esse si contrapponevano richieste italiane per un totale di lire 3 miliardi 185 milioni.

Pertanto egli ne propone l'approvazione all'onorevole Assemblea.

PIASENTI, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e la Francia per il regolamento di alcuni titoli di prestiti italiani, concluso a Parigi il 2 giugno 1964.

**Art. 2.**

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decor-

rere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 9 dell'Accordo stesso.

**Art. 3.**

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 895 milioni, si provvede con una corrispondente riduzione del fondo occorrente per il finanziamento degli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.